



Ministero dell' Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO "PAESI RETICI"

Via Don Lucchinetti, 3 - 23100 Sondrio - Tel. 0342212538

C.F. 93020720145 e-mail: soic82000g@istruzione.it - PEC: soic82000g@pec.istruzione.it

Sondrio, 24 agosto 2021

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

- **DELLA SCUOLA SECONDARIA
"L.TORELLI" di SONDRIO
"P. SIGISMUND" di CHIESA IN VALM.CO**
- **DELLE SCUOLE PRIMARIE**

e.p.c. AL PERSONALE DOCENTE e ATA

OGGETTO: Uscita autonoma degli alunni minori dalla scuola.

L'articolo 19 bis del D.L. 148/2017, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172 detta disposizioni in materia di uscita dei minori dai locali scolastici e stabilisce che i genitori degli alunni minori di 14 anni, sulla base di una valutazione riguardante l'età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, possono autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni, sollevando il personale scolastico da ogni responsabilità legata all'obbligo di vigilanza.

Per opportuna conoscenza, riporto di seguito il testo dell'Art. 19-bis:

" Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). -

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. "

I genitori che intendono autorizzare i propri figli ad uscire autonomamente da scuola, dopo aver valutato attentamente il grado di maturità raggiunto dal minore e l'assenza di pericoli reali prevedibili per il suo ritorno autonomo a casa, possono presentare apposita autorizzazione, secondo il modello allegato da consegnare ai docenti di classe IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA.

Ricordo che le uscite anticipate e quelle straordinarie (al rientro da viaggi istruzione o uscite didattiche, al termine di eventi) continuano ad essere autorizzate esclusivamente in presenza di un genitore o di una persona maggiorenne delegata.

Cordiali saluti.

RG/ff

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Raffaella Giana